

M_INF-GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione Ministro
UFFLEGISL

REG. DECRETI
Prot: 0000106-23/03/2011-
REGISTRAZIONE



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominato codice della strada;

VISTO, in particolare, l'art. 116, comma 11-bis, del codice della strada, come modificato dall'art. 17, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120 recante "*Disposizioni in materia di sicurezza stradale*", che prescrive l'integrazione del programma di formazione teorica per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori con almeno un'ora di lezione teorica volta all'acquisizione di "*elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza*", nonché l'obbligo, dopo il controllo con esito favorevole delle cognizioni teoriche, di superare una prova pratica di guida, previa idonea attività di formazione;

VISTO il comma 2 del citato art. 17 della legge n. 120 del 2010 che stabilisce l'obbligatorietà della prova pratica di guida per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori a far data dal 19 gennaio 2011;

VISTO l'art. 2, comma 1-quater, del decreto-legge n. 225 del 29 dicembre 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che, posticipando i termini di applicabilità delle disposizioni relative alla prova pratica di guida per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori al 31 marzo 2011, dispone altresì che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro la predetta data, siano – tra l'altro - disciplinate le modalità e le procedure di richiesta e rilascio di un'autorizzazione ad esercitarsi alla guida al candidato al conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1 marzo 2011, registrato alla Corte dei conti in data 15 marzo 2011, Reg. 2, foglio 67, adottato ai sensi del predetto art. 2, comma 1-quater della legge n. 10 del 2011;

VISTO inoltre il comma 3 del più volte citato art. 17 della legge n. 120 del 2010, che dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, "*sono stabilite le modalità di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica nonché della relativa attività di formazione*";

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 giugno 2003, recante "*Programma dei corsi e procedure d'esame per il conseguimento del certificato di idoneità per la*

guida dei ciclomotori", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2003, n. 156, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 18 dicembre 2003 recante *"Abilitazione di dipendenti del Dipartimento dei trasporti terrestri del ministero delle infrastrutture e dei trasporti per svolgere gli esami per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2003, n. 301

RITENUTO opportuno disciplinare la materia dei programmi dei corsi e delle procedure d'esame per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori in un unico provvedimento che riordini le disposizioni di cui al citato D.M. 30 giugno 2003 e disponga i contenuti di cui al citato articolo 17, comma 3, della legge n. 120 del 2010;

CONSIDERATO che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritiene opportuno rendere omogenei i corsi per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori svolti presso le scuole e quelli svolti presso le autoscuole, prevedendo la soppressione delle 8 ore di "educazione alla convivenza civile" previsti all'art. 1, comma 1, lettera d), del citato D.M. 30 giugno 2003;

DECRETA:

ART. 1

(Corsi di preparazione alla prova di controllo delle cognizioni)

1. I corsi di preparazione alla prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 1 del decreto 1° marzo 2011, citato nelle premesse, vertono sui seguenti argomenti:
 - a) segnali di pericolo e segnali di precedenza;
 - b) segnali di divieto;
 - c) segnali di obbligo;
 - d) segnali di indicazione e pannelli integrativi;
 - e) norme sulla precedenza;
 - f) norme di comportamento;
 - g) segnali luminosi, segnali orizzontali;
 - h) fermata, sosta e definizioni stradali;
 - i) cause di incidenti e comportamenti dopo gli incidenti, assicurazione;
 - l) elementi del ciclomotore e loro uso;
 - m) comportamenti alla guida del ciclomotore e uso del casco;
 - n) valore e necessità della regola;
 - o) rispetto della vita e comportamento solidale;
 - p) la salute;
 - q) rispetto dell'ambiente;
 - r) elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza, in conformità ai contenuti di cui all'allegato 1.

ART. 2

(Modalità di svolgimento dei corsi di preparazione alla prova di controllo delle cognizioni)

1. I corsi di preparazione alla prova di controllo delle cognizioni sono svolti presso le autoscuole ovvero presso le scuole. Queste ultime nominano un responsabile della gestione dei corsi.

2. I corsi di cui al comma 1 hanno durata di 13 ore, così ripartite:
 - a) 4 ore in materia di norme di comportamento;
 - b) 6 ore in materia di segnaletica e altre norme di circolazione;
 - c) 2 ore in materia di educazione al rispetto della legge;
 - d) 1 ora in materia di conoscenze elementari sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza.
3. La partecipazione alle lezioni è annotata in appositi registri conformi al modello previsto nell'allegato 2, custoditi dal soggetto che eroga il corso. Il corso è utilmente frequentato solo se non sono state effettuate più di tre ore di assenza con riferimento alla durata complessiva del corso.
4. Il soggetto erogatore del corso, al termine dello svolgimento del corso stesso, rilascia ai soli allievi in regola con le presenze, un attestato di frequenza, conforme al modello di cui all'allegato 3, che deve essere allegato in copia conforme alla istanza di cui all'art. 1, comma 2, del decreto 1° marzo 2011, e che ha validità di un anno dalla data di fine del corso.

ART. 3

(Prova di controllo delle cognizioni)

1. La prova di controllo delle cognizioni verte sugli argomenti di cui all'articolo 1 e si svolge tramite questionario.
2. I questionari sono estratti da un «database» predisposto dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo un metodo di casualità. Ciascuno di essi consta di dieci domande per ognuna delle quali sono previste tre risposte che possono essere tutte e tre vere, ovvero due vere e una falsa, o una vera e due false, oppure infine tutte e tre false.
3. I candidati devono barrare, in corrispondenza di ogni risposta, la lettera "V" o "F" a seconda che considerino quella proposizione rispettivamente vera o falsa. La prova ha durata di trenta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di quattro.
4. L'esaminatore del Dipartimento dei trasporti, la navigazione e di sistemi informativi e statistici di cui all'articolo 116, comma 11-bis, deve essere un funzionario abilitato ad effettuare esami di idoneità per il conseguimento delle patenti di guida almeno delle categorie A e B, secondo quanto previsto dalla tabella IV-1 allegata al D.P.R. n. 445 del 1992, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, ovvero un dipendente appartenente alla seconda area funzionale, fascia economica F2, in possesso almeno della patente di guida della categoria A o B, abilitato a svolgere gli esami di controllo delle cognizioni per il conseguimento del certificato di abilitazione alla guida dei ciclomotori, previa frequenza di apposito corso organizzato dal suddetto Dipartimento.
5. Nel caso che il candidato non abbia superato la prova di controllo delle cognizioni, lo stesso può ripeterla più volte, ripresentando ogni volta l'istanza, purché la stessa sia superata entro il limite di validità temporale dell'attestato di frequenza di cui all'articolo 2, comma 4.

ART. 4
(Prova pratica di guida)

1. La prova pratica di guida si svolge su ciclomotori a due (L1e) ovvero a tre ruote (L3e), ovvero infine su quadricicli leggeri (L6e), a scelta del candidato. A tal fine, quest'ultimo indica nello spazio riservato alle note dell'istanza di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 1° marzo 2011, il tipo di ciclomotore con il quale intende sostenere la prova pratica di guida.
2. La prova pratica di guida effettuata su un ciclomotore a due ruote consta di due fasi: la prima fase si svolge in aree appositamente attrezzate come indicato nell'allegato 4 e verifica la capacità dei comportamenti alla guida nello stesso allegato previsti. La seconda fase, alla quale si accede solo se si è superata la prima, consiste in una verifica dei comportamenti di guida nel traffico.
3. La prova pratica di guida effettuata su ciclomotori diversi da quelli di cui al comma 2 consta di due fasi: la prima fase si svolge in aree chiuse, appositamente attrezzate come indicato nell'allegato 5 e verifica la capacità dei comportamenti alla guida nello stesso allegato previsti. La seconda fase, alla quale si accede solo se si è superata la prima, consiste in una verifica dei comportamenti di guida nel traffico: in tale fase, sul veicolo è presente, in funzione di istruttore, il soggetto di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto 1° marzo 2011.
4. Il candidato al conseguimento di un certificato di idoneità alla guida del ciclomotore durante la prova pratica di guida deve avere con sé l'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto 1° marzo 2011, nonché un documento personale di riconoscimento. Nelle ipotesi di cui al comma 3, la persona che funge da istruttore deve avere con sé la patente di guida prescritta.
5. La funzione di esaminatore nelle prove pratiche di guida è espletata da un funzionario in possesso di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni, abilitato ad effettuare esami di idoneità per il conseguimento delle patenti di guida almeno delle categorie A e B, secondo quanto previsto dalla tabella IV-1 allegata al D.P.R. n. 445 del 1992, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, ovvero da un dipendente di cui all'articolo 3, comma 4, in possesso di diploma di istruzione di secondo grado ed abilitato a svolgere gli esami di guida per il conseguimento del certificato di abilitazione alla guida dei ciclomotori, previa frequenza di apposito corso organizzato dal suddetto Dipartimento.
6. A seguito del superamento della prova pratica di guida è rilasciato al candidato il certificato di idoneità alla guida del ciclomotore che abilita alla guida di tutti i veicoli di cui al comma 1.

ART. 5
(Abrogazione di norme)

1. A decorrere dal 1° aprile 2012 sono abrogate le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 giugno 2003, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 18 dicembre 2003. Sino a tale data le disposizioni del citato decreto sono applicabili esclusivamente con riferimento alle domande di

conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore presentate entro e non oltre il 31 marzo 2011.

ART. 6
(Disposizioni transitorie)

1. Il candidato che ha frequentato entro il 31 marzo 2011 un corso per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore e che presenta l'istanza di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 1° marzo 2011 a far data dal 1° aprile 2011, integra la formazione già conseguita con l'ora di cui all'articolo 2, comma 2, lett. d). La frequenza di tale ora di lezione è certificata dal soggetto erogatore del corso.
2. La data di rilascio di tale ultima certificazione non rileva ai fini del termine di un anno dal completamento del corso, utile per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1.

ART. 7
(Entrata in vigore)

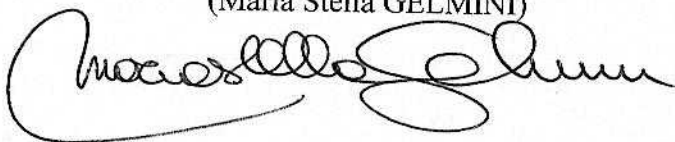
1. Le disposizioni del presente decreto, unitamente agli allegati che ne formano parte integrante, entrano in vigore il 1° aprile 2011 e sono applicabili alle istanze di conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore presentate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto 1° marzo 2011, a decorrere dalla stessa data del 1° aprile 2011.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,


IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(Altero MATTEOLI)

IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
(Maria Stella GELMINI)



POSSIBILI SITUAZIONI DI EMERGENZA NELLA CIRCOLAZIONE CON CICLOMOTORE

(Art. 1, comma 1, lett. r))

- Circolazione su strada con binari tranviari a raso;
- variazione delle condizioni ambientali:
 - Improvviso temporale su strada extraurbana (la condizione su strada extraurbana può essere molto diversa da una strada urbana in relazione alla possibilità di fermarsi e trovare ricovero)
 - Presenza di brecciolino o sabbia sulla pavimentazione, in particolare in curva
- variazione di aderenza: passaggio su strisce orizzontali;
- anomalia al freno agente sulla ruota anteriore o sulla ruota posteriore;
- frenata su pavimentazione a bassa aderenza;
- frenata con passaggio da pavimentazione a buona aderenza ad un'altra a bassa aderenza
- circolazione su strada dissestata;
- circolazione dietro ad un autocarro da cantiere che trasporta sabbia.

**REGISTRO DI FREQUENZA
DEL CORSO DI PREPARAZIONE ALLA PROVA DI CONTROLLO DELLE
COGNIZIONI
PER IL CONSEGUIMENTO DEL
CERTIFICATO DI IDONEITA' PER LA GUIDA DI CICLOMOTORI
(Art. 2, comma 3)**

Scuola _____
Autoscuola _____

Numero di iscrizione	Nominativo	Luogo e data di nascita	Residenza e indirizzo	Giorni di frequenza	Data esame

Il responsabile del corso
(FIRMA E TIMBRO DELLA SCUOLA O DELL'AUTOSCUOLA)

**ATTESTATO DI FREQUENZA DEL CORSO DI PREPARAZIONE
ALLA PROVA DI CONTROLLO DELLE COGNIZIONI
PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' ALLA
GUIDA DEL CICLOMOTORE**
(Art.2, comma 4)

Si attesta che il/la Sig. _____

nat_ a _____ prov. (),

il _____, ha frequentato presso questa (scuola/autoscuola) il corso di preparazione alla prova di controllo delle cognizioni per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, conclusosi in data ____/____/____.

Luogo e data

Il responsabile del corso

(FIRMA E TIMBRO DELLA SCUOLA O DELL'AUTOSCUOLA)

**PROGRAMMA PER LA PROVA PRATICA PER IL CONSEGUIMENTO
DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' ALLA GUIDA
DEI CICLOMOTORI A DUE RUOTE**
(Art. 4, comma 2)

PRIMA FASE (in aree appositamente attrezzate)

1 SLALOM

1.1 Preparazione della prova.

Disporre 5 coni in gomma, o in materiale plastico, in linea retta, alla distanza di 4 m l'uno dall'altro.

1.2 Svolgimento della prova.

Il candidato dovrà effettuare un percorso lasciando alternativamente da una parte e dall'altra ciascuno dei 5 coni, e scostandosi da essi il meno possibile.

1.3 Penalizzazioni.

- a) Abbattere uno o più coni;
- b) Saltare un cono, omettendo di svolgere il percorso che parzialmente deve avvolgerlo;
- c) Allontanarsi eccessivamente dai coni;
- d) Mettere un piede a terra;
- e) Impiegare un tempo eccessivo;
- f) Coordinare in modo irregolare la guida dimostrando scarsa abilità.

2 OTTO

2.1 Preparazione della prova.

Disporre due coni alla distanza di 8 m.

Collocare intorno a ciascuno dei 2 coni, alla distanza di 3,5 m, altri 5 coni, in modo che le congiungenti con il cono centrale formino fra loro e con la congiungente i 2 coni, angoli di 60 gradi. Nessun cono deve essere sistemato sulla congiungente i 2 coni.

2.2 Svolgimento della prova.

Il candidato dovrà descrivere un otto, quanto più possibile regolare, avvolgente i 2 coni posti inizialmente e collocato all'interno della zona delimitata dai 10 coni aggiunti.

2.3 Penalizzazioni.

- a) Abbattere uno o più coni;
- b) Disegnare un otto irregolare;
- c) Mettere un piede a terra;
- d) Impiegare un tempo eccessivo;
- e) Coordinare in modo irregolare la guida dimostrando scarsa abilità.

3 PASSAGGIO IN CORRIDOIO STRETTO.

3.1 Preparazione della prova

Delimitare con coni posti a 50 cm un corridoio lungo 6 m e largo quanto la massima larghezza della moto all'altezza dei coni, più 30 cm.

3.2 Svolgimento della prova.

Il candidato deve percorrere il corridoio a bassa velocità.

3.3 Penalizzazioni.

- a) Abbattere uno o più coni;
- b) Mettere un piede a terra.

4 FRENATURA.

4.1 Preparazione della prova.

Al termine di un percorso rettilineo di 25 m disporre, alla distanza di 1 m, 2 coni in modo che il relativo allineamento risulti perpendicolare con il percorso, e tale che l'asse di questo coincida con l'asse del segmento delimitato dai 2 coni.

Altri 2 coni, parimenti ad 1 metro fra loro, dovranno essere disposti in modo che l'allineamento prodotto risulti parallelo al primo e distante un metro da questo.

4.2 Svolgimento della prova.

Il candidato, partendo dall'inizio della base di 25 m, deve passare ed arrestare il veicolo in modo che la ruota anteriore superi il primo allineamento, ma non il secondo.

4.3 Penalizzazioni.

- a) Arrestare il motoveicolo con la ruota anteriore che non ha superato il primo allineamento;
- b) Arrestare il motoveicolo con la ruota anteriore che ha superato il secondo allineamento;
- c) Coordinare in modo irregolare la guida dimostrando scarsa abilità.

SECONDA FASE

Verifica dei comportamenti di guida nel traffico.

PROGRAMMA PER LA PROVA PRATICA PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' ALLA GUIDA DEI CICLOMOTORI A TRE RUOTE O DEI QUADRICICLI LEGGERI (Art. 4, comma 3)

PRIMA FASE (in area appositamente attrezzata e chiusa al traffico)

1. PREPARAZIONE DEL VEICOLO:

- a) regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;
- b) regolazione degli specchietti retrovisori;
- c) uso della cintura di sicurezza.

2. MANOVRE DI BASE:

- a) accensione del motore;
- b) innesto della marcia (se presente);
- c) partenza;
- d) accelerazione/decelerazione del veicolo.

3. IMPOSTAZIONE E CONTROLLO DELLA CURVA

Lunghezza area di manovra: 18 mt

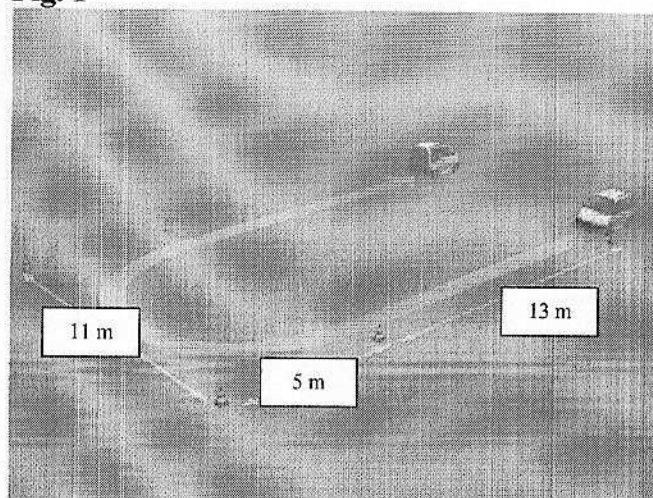
Larghezza area manovra: 11 mt

Preparazione della prova come da fig. 1

Svolgimento della prova

Il candidato, partito all'altezza del primo cono, inizia a curvare a destra all'altezza del secondo cono; passa in prossimità della linea che delimita la fine dell'area di manovra; conclude la curva in corrispondenza del terzo cono e prosegue la marcia a velocità costante fino all'ultimo cono.

Fig. 1



4. PARCHEGGIO E MARCIA INDIETRO

Lunghezza area di manovra: 18/19 metri

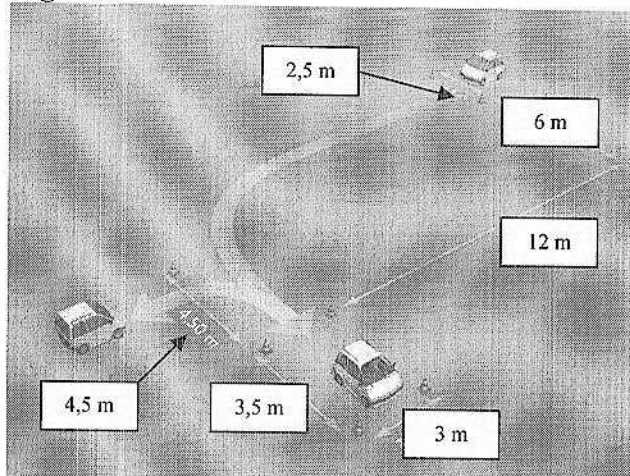
Larghezza area di manovra: 12 metri

Preparazione della prova come da fig. 2

Svolgimento della prova

Il candidato, partito all'altezza del primo cono, dopo aver percorso in linea retta circa 10 metri, svolta a sinistra ed arresta il veicolo all'interno dell'area di sosta delimitata da quattro coni; inserisce successivamente la retro marcia e svolta a destra lasciando alla propria sinistra l'ultimo cono delimitatore.

Fig. 2



5. FRENATA DI PRECISIONE

Lunghezza area di manovra: circa 20 metri

Larghezza area di manovra: 3 metri

Preparazione della prova come da fig. 3

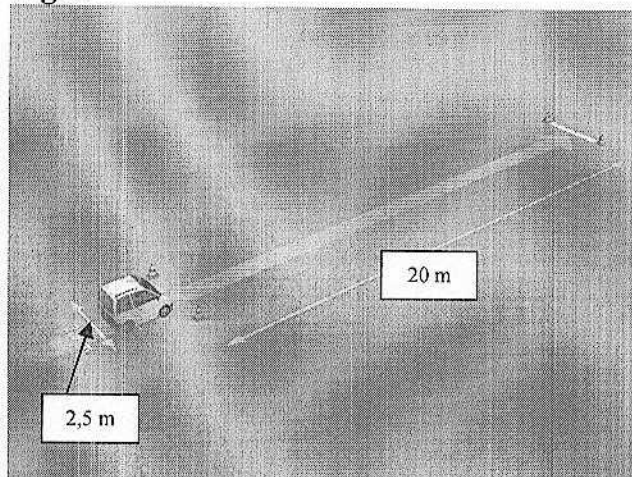
Svolgimento della prova

Il candidato parte all'altezza dei primi due coni e, dopo una prima fase di accelerazione, inizia a frenare in modo tale da arrestare il veicolo in prossimità dei due coni posti al termine del rettilineo.

Penalizzazione :

Arrestare il veicolo con le ruote anteriori che hanno superato la linea di arresto delimitata dai coni posti al termine del rettilineo.

Fig. 3



SECONDA FASE

Verifica dei comportamenti di guida nel traffico.